



COMUNE DI TRENTO

Servizio Attività Edilizia

*Progetto di adeguamento normativo e
regolamentare attività edilizia*

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884798 | fax 0461 884701
servizio.attivitaedilizia@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun. mer. 8.³⁰-12, gio. 8.³⁰-16

Trento, 14 febbraio 2019

**A tutti i tecnici
dell'Ufficio Edilizia Privata
dell'Unità operativa controllo del territorio
del Progetto di adeguamento normativo e
regolamentare attività edilizia**

OGGETTO: Indicazione operativa.

- 1. Titolo edilizio necessario per la realizzazione di canne fumarie.**
- 2. Scala di collegamento al soppalco.**

1. Titolo edilizio necessario per la realizzazione di canne fumarie.

Premesso che l'art. 3 comma 1 lett.y) della L.P.15/2015, come modificato dalla L.P.18/2017, definisce il "volume tecnico" come "volume strettamente necessario a contenere le parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo nel corpo dell'edificio; è inoltre considerato volume tecnico l'ascensore."

Premesso che l'art. 3 punto 3.6 delle NTA del PRG definisce il "volume tecnico" come "il volume strettamente necessario a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche e a consentirne l'accesso, quali i serbatoi idrici, gli extracorsa degli ascensori, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. Per gli insediamenti da realizzarsi nelle aree produttive come definite al seguente punto 6.3 del presente art. 3, possono essere considerati volumi tecnici anche gli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi in rapporto al ciclo produttivo, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche e a consentirne l'accesso".

Considerato che l'art.120 – disposizioni transitorie – della L.P.15/2015 specifica, al comma 1, che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali."

Si ritiene che la definizione di "volume tecnico" provinciale vada letta in combinato disposto con quella comunale che, partendo dal medesimo assunto, specifica cosa possa essere considerato volume tecnico.

Premesso quanto sopra se ne deduce che, essendo le canne fumarie dei "volumi tecnici" ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 1 lett.y) della L.P.15/2015 e dell'art. 3 punto 3.6 delle NTA del PRG, le stesse sono soggette alla presentazione di SCIA in virtù di quanto disposto dall'art. 85 comma 1 lett.a) della L.P.15/2015.

Si anticipa che con l'entrata in vigore della Variante di adeguamento del PRG, di cui all'art.104 comma 2 del D.P.P.8-61/leg. d.d.19/05/2017, verrà abrogato l'art. 3 punto 3.6 delle NTA del PRG sopra richiamato e, pertanto, l'unica definizione a cui fare riferimento sarà quella provinciale; si prevede comunque di mantenere una norma specifica che equipari ai "volumi tecnici" i "vano scala al di sopra delle linee di gronda", ad oggi considerati "volume tecnico" ai sensi di quanto disposto dall'art.3 delle NTA del PRG.



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



2. Scala di collegamento al soppalco.

Premesso che la realizzazione di "soppalchi" è ammessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'art.50 del Regolamento edilizio comunale, si evidenzia che, se sono rispettate tutte le predette condizioni, la realizzazione di una scala di collegamento tra il piano sottostante e il soppalco è sempre ammessa.

Non essendo invece realizzabili soppalchi non aventi tutte le caratteristiche prescritte dall'art.50 sopracitato, non sarà realizzabile neppure la scala di collegamento di cui sopra.



Dirigente
(ing. Giuliano Franzoi)



COMUNE DI TRENTO

Servizio Attività Edilizia

Progetto di adeguamento normativo e
regolamentare attività edilizia

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884798 | fax 0461 884701
servizio.attivitaedilizia@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun. mer. 8.³⁰ -12, gio. 8.³⁰ -16

Trento, 14 febbraio 2019

**A tutti i tecnici
dell'Ufficio Edilizia Privata
dell'Unità operativa controllo del territorio
del Progetto di adeguamento normativo e
regolamentare attività edilizia**

OGGETTO: Indicazione operativa.

**Calcolo dell'altezza minima e dell'altezza media ponderale di cui all'art.49 -
dimensioni minime dei locali e delle aperture - del Regolamento Edilizio
Comunale.
Precisazioni.**

Al fine di uniformare la modalità operativa del Servizio è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al calcolo dell'altezza minima di cui ai commi 1,2,3 dell'art.49 del Regolamento edilizio comunale (REC) e dell'altezza minima/altezza media ponderale di cui al comma 4 del predetto art.49.

In assenza di specifiche disposizioni normative e nell'ottica di una semplificazione normativa e unificazione con le definizioni dei parametri urbanistici provinciali (che entreranno in vigore a seguito dell'entrata in vigore della variante al PRG di cui al comma 2 dell'art.104 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale - D.P.P.8-61/leg. d.d.19/5/2017), si fanno le seguenti precisazioni.

A) Locali con soffitto inclinato: altezza minima e altezza media ponderale di cui all'art.49 comma 4 del REC.

L'art.49 comma 4 del REC dispone che:

"4.1 locali con soffitto inclinato nei sottotetti devono avere altezza minima interna netta pari a metri 1,90, altezza media ponderale calcolata come rapporto fra il volume abitabile e la superficie abitabile pari a metri 2,40, ovvero, per i locali non adibiti ad abitazione permanente, pari a metri 2,20. Per superficie abitabile si intende quella che in ogni punto presenta i requisiti di altezza sopra stabiliti. Il volume abitabile è quello sotteso dalla superficie abitabile. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza inferiore alle minime stabilite; tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili."

Con riferimento al comma sopracitato, valgono le seguenti precisazioni:

1. la "altezza minima interna netta pari a metri 1,90" deve essere considerata sotto tavolato senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti ;
2. per il calcolo della altezza media ponderale, il "volume abitabile" deve essere considerato sotto tavolato senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti (viene quindi preso come riferimento il medesimo limite che si considera per il calcolo del volume urbanistico).

B) Locali con soffitto piano: altezza minima di cui all'art.49 comma 1, comma 2 e comma 3 del REC.

Il comma 1, il comma 2 e il comma 3 dell'art.49 del REC indicano, a seconda della destinazione d'uso, quale sia l'altezza minima di interpiano, misurata da pavimento a soffitto, senza alcuna specifica in merito al caso di soffitti non lineari.

Si precisa pertanto che, nel caso di solai piani con struttura portante a travetti in legno (o altro materiale quale ad esempio acciaio) a sporgere, il valore dell'altezza minima da garantire dovrà essere calcolato senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti.



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA. 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



COMUNE DI TRENTO

Servizio Attività Edilizia

*Progetto di adeguamento normativo e
regolamentare attività edilizia*

Si precisa che le indicazioni di cui al punto A) e B) verranno recepite nella stesura del nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

La presente indicazione operativa annulla e sostituisce la disposizione di data 16 maggio 2014 avente ad oggetto "articolo 49 – Dimensioni minime dei locali e delle aperture. Criterio di misurazione dell'altezza interna netta dei locali con soffitto a travetti in legno a sporgere".



Il Dirigente
Ing. Giuliano Franzoi